

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1988)

ERRATA CORRIGE

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1982
(V. Stampato n. 3267)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(COLOMBO)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(DARIDA)**

**e col Ministro della Marina Mercantile
(MANNINO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1982*

**Adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto
di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978,
e sua esecuzione**

ERRATA CORRIGE

CONVENZIONE

TESTO FRANCESE

Articolo 19, *paragrafo 6.*

(pag. 17)

TESTO ERRATO

6. Si les marchandises ont été livrées par un transporteur substitué, tout avis qui lui est donné en, vertu du présent article a le même effet que s'il avait été donné au transporteur substitué *ecc.*

TESTO CORRETTO

6. Si les marchandises ont été livrées par un transporteur substitué, tout avis qui lui est donné en vertu du présent article a le même effet que s'il avait été donné au transporteur substitué *ecc.*

TRADUZIONE ITALIANA

Articolo 19, *paragrafo 3.*

(pag. 41)

TESTO ERRATO

3. Qualora lo stato delle merci sia stato oggetto di ispezione contraddittoria all'atto della loro consegna al destinatario, non sarà necessario trasmettere per iscritto avviso per la perdita o il danno constatato nel corso dell'ispezione suddetta.

TESTO CORRETTO

3. Qualora lo stato delle merci sia stato oggetto di ispezione in contraddittorio all'atto della loro consegna al destinatario, non sarà necessario trasmettere per iscritto avviso per la perdita o il danno constatato nel corso dell'ispezione suddetta.